

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1969

(9^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e rinvio:

« Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra » (210) (D'iniziativa dei senatori Trabucchi ed altri):

PRESIDENTE . . .	Pag. 98, 99, 100, 103, 104, 105
SINESIO, sottosegretario di Stato per il tesoro	98, 99, 100, 101, 104, 105
CERAMI, relatore	101
FORTUNATI	103, 104
OLIVA	102, 104, 105
SOLIANO	99, 100

Discussione e approvazione:

« Norme integrative della legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio

urbano » (530) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 106, 107, 108, 109, 110
FORTUNATI	107, 110
MARTONI, sottosegretario di Stato per le finanze	109
OLIVA	110
SOLIANO	108, 109
ZUGNO	107, 109

La seduta ha inizio alle ore 11,35.

Sono presenti i senatori: Antonini, Baldini, Belotti, Buzio, Cerami, Corrias Efsio, Cuzari, De Luca, Fortunati, Franza, Caravelli, Limoni, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Masciale, Oliva, Pirastu, Soliano, Spagnolli, Stefanelli e Zugno.

Intervengono il sottosegretario di Stato per il tesoro Sinesio e per le finanze Martoni.

B U Z I O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Trabucchi ed altri: «Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra» (210)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Trabucchi, Minnocci e Bernardinetti: «Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra».

Come si ricorderà, nel corso della precedente discussione, avvenuta il 13 marzo scorso, dopo l'illustrazione del provvedimento da parte del relatore, senatore Cerami, ebbe luogo un ampio dibattito, al termine del quale il sottosegretario Sinesio si dichiarò disposto a contatti con l'Associazione nazionale delle vittime civili di guerra, proposti dal senatore Trabucchi, mentre il senatore Oliva ribadì la propria adesione al disegno di legge aggiungendo che, in considerazione delle attese, il Parlamento non deve opporre un rifiuto definitivo. Dopo di che la discussione fu rinviata.

A questo punto chiedo all'onorevole Sinesio se si trovi nella possibilità di esprimere quell'affidamento che permetta al disegno di legge di proseguire il suo *iter* e di arrivare al traguardo della definitiva approvazione, auspicata anche da me personalmente.

S I N E S I O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mio malgrado — perchè come uomo più che come legislatore vorrei che il provvedimento fosse approvato — debbo ribadire, con la certezza del diritto, la non opportunità di scardinare il sistema delle concessioni pensionistiche di guerra e similari ai cittadini italiani e, di conseguenza, ripetere che non possiamo accettare il disegno di legge dei senatori Trabucchi, Minnocci e Bernardinetti.

Non si tratta di venir meno ad un impegno sociale, come da qualcuno è stato prospettato facendo riferimento ad alcune vittime delle violenze delle Forze armate operanti nell'ultima guerra escluse dalle provvidenze legislative a suo tempo emanate — anche se, purtroppo, quando si emanano delle leggi non si riesce mai a far fronte con esse a tutte le possibili istanze —; infatti, tutti coloro che subirono violenze carnali e che ne ebbero reliquati morbosi, neuropsichici, organici e postinfettivi, hanno ottenuto a suo tempo il giusto riconoscimento dello Stato e godono di una pensione di guerra. Ora si vogliono estendere le provvidenze anche a coloro che non furono colpiti da tali reliquati. L'ostacolo all'accoglimento di una tale proposta non è tanto di natura finanziaria, perchè si tratta di pochi miliardi, in fin dei conti, quanto dal fatto che si verrebbero a ribaltare completamente i concetti che sono alla base dell'ordinamento pensionistico; in particolare, di quelli che prevedono la concessione di un assegno vitalizio di 5ª categoria a coloro che, per causa di fatti di guerra, abbiano subito una diminuzione della capacità lavorativa del 60 per cento, pari a una menomazione d'invalidità per aver perduto entrambe le gambe oppure una gamba ed un braccio.

Se il Parlamento, nella sua sovranità, ritiene opportuno stabilire una deroga simile, lo faccia pure: il Governo, però, deve declinare ogni responsabilità di rimettere in discussione una legislazione che è oramai passata al vaglio di numerose modifiche e di vari perfezionamenti, ma che ha sempre mantenuto come fondamentale il concetto di una riduzione della capacità lavorativa perchè si instauri il diritto a un assegno vitalizio. Accogliendo la proposta dei senatori Trabucchi, Minnocci e Bernardinetti, si verrebbe a creare una disparità di trattamento nei riguardi di tutti gli altri invalidi e, quindi, a scardinare il principio base dell'ordinamento pensionistico.

In seguito alle vivissime sollecitazioni ricevute da parte soprattutto della maggioranza, il Governo ha avuto cura di ristudiare la problematica che viene proposta ma, purtroppo, per le considerazioni che ho fatto,

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)9^a SEDUTA (8 maggio 1969)

si trova nella necessità di invitare gli onorevoli colleghi a non insistere, dovendosi opporre all'approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Onorevole Sottosegretario, quando nella seduta del 6 febbraio di quest'anno, presente l'onorevole sottosegretario Picardi, la Commissione chiese che un gruppo di sei disegni di legge, fra i quali il numero 210, le fossero assegnati in sede deliberante anzichè referente, il rappresentante del Governo, il sottosegretario Picardi appunto, diede il suo assenso. È vero che si trattò di un assenso ad una procedura e non al merito; è evidente, però, che, opponendosi oggi all'approvazione del disegno di legge in esame, il Governo finisce per esprimere un avviso contrario a quello dato per bocca del senatore Picardi tre mesi fa. Infatti, poichè unico oggetto del provvedimento è la concessione di provvidenze pensionistiche a tutte le vittime dei fatti del Frusinate, la Commissione logicamente ritenne che, dato l'assenso alla procedura di passaggio alla sede deliberante, vi fosse quanto meno la fondata speranza di una non opposizione poi in sede di merito. È una considerazione che mi sembra corrisponda a un concetto logico anche se non so se posso esprimerla come Presidente.

S I N E S I O , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ne ha titolo pieno, signor Presidente. Comunque, sono convinto che il senatore Picardi diede l'assenso del Governo al passaggio del provvedimento alla sede deliberante soltanto per consentire che esso completasse il suo *iter* e non, piuttosto, per far intravedere nel merito una possibilità contro la quale si frappongono ostacoli non tanto di copertura — l'ho già detto, anche se un problema finanziario esiste — quanto di principio, dato che si tratta di scardinare un ordinamento pensionistico vigente praticamente dal 1912. Il principio che sta alla base di quest'ordinamento è preciso: è concessa una pensione di guerra a coloro i quali, avendo subito una menomazione, hanno avuto ridotta l'attitudine lavorativa. Il disegno di legge in esame mira a concedere la

pensione di guerra anche a coloro che non hanno subito una tale menomazione, in quanto le vittime di violenza carnale che lamentarono reliquati morbosi, neuropsichici, organici e postinfettivi già hanno ottenuto il riconoscimento. Si tratterebbe, dunque, di allargare notevolmente il campo dei beneficiari dell'assegno pensionistico per violenze carnali; un compito, tra l'altro, non facile nemmeno sotto l'aspetto dell'accertamento, dato che le vittime di tali violenze non furono soltanto donne.

Per questi motivi, ma soprattutto perchè si considera inopportuno scardinare il vigente sistema pensionistico, il Governo si oppone all'approvazione del disegno di legge anche se, ovviamente, il Parlamento, nella sua sovranità, è libero di adottare le decisioni che ritiene.

S O L I A N O . Non posso non manifestare stupore per le considerazioni fatte dal sottosegretario Sinesio e giustificazione della posizione negativa del Governo, sia pure addolcita da ripetuti riconoscimenti a favore di chi, purtroppo, ha subito delle violenze carnali; un « no » basato sulla preoccupazione che si verrebbe a scardinare il vigente sistema pensionistico di guerra.

Credo che si potrebbero scrivere numerosi libri sullo scardinamento, in Italia, dei vari sistemi; sistemi i quali, tutti le volte che si tratta di agire in determinate direzioni sono a fisarmonica, vanno sempre bene, mentre quando si tratta di andare in altre direzioni, come in questo caso, diventano rigidi.

Qui ci troviamo di fronte a casi veramente e profondamente eccezionali, per cui mi sembra che non sia sufficiente l'affermazione di voler difendere un sistema per rispondere di no. Anche perchè, stando ai promemoria che sono stati inviati a noi componenti della Commissione, vi sono casi di cittadini che godevano di un trattamento pensionistico che poi è stato loro ritirato a seguito di visite di controllo. Sappiamo tutti molto bene come vengono effettuate nel nostro Paese le visite mediche destinate a valutare il grado di una infermità ai fini della concessione della pensione di guerra: è purtroppo quasi una regola che a distanza di

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

9ª SEDUTA (8 maggio 1969)

anni si dichiara che non vi è più alcuna menomazione.

Non so se le commissioni mediche alle quali i cittadini vengono sottoposti — non voglio esprimere un giudizio sulle capacità tecniche dei membri di tali commissioni — siano abbastanza specializzate per questo tipo di accertamenti.

PRESIDENTE. Sono rimasto colpito dal fatto che si tratta di violenze subite da persone di entrambi i sessi. È possibile un accertamento di casi simili di violenza carnale?

SINESIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Per le donne l'accertamento è senz'altro possibile.

SOLIANO. Ci sono le testimonianze di allora, naturalmente. Stando per lo meno alle deposizioni di alcuni medici specialisti, si arriva alla conclusione che queste donne (anche se, a distanza di anni, da una visita a determinati organi questi danni non appaiono più) sono rimaste menomate fisicamente e psichicamente.

Credo quindi che la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione a questo problema, la cui eccezionalità è stata riconosciuta implicitamente dal Sottosegretario anche dal punto di vista della comprensione umana. E se arriviamo a riconoscere questo, non dobbiamo invocare più il sistema, perchè il sistema, quando fu stabilito, non poteva prevedere determinati casi. E allora non si capisce il perchè, a distanza di tanti anni, si ponga il problema del ritiro della pensione a chi per così lungo tempo l'ha percepita.

Perciò dovremmo soffermarci a valutare questi casi con molta attenzione, quella stessa attenzione che mi sembra, a breve distanza dei fatti accaduti, fu posta nell'esame delle domande. Poi, col passare degli anni, come succede sempre, si dimenticano certi episodi, e le cose che prima erano importanti non lo sono più.

SINESIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Desidero chiarire che qui si

tratta di scardinare un sistema, di stabilire che cosa è una pensione di guerra per non commettere un'ingiustizia nei confronti di centinaia di migliaia di italiani che hanno chiesto la pensione di guerra e non l'hanno potuta ottenere perchè, per ottenerla, occorrono due requisiti precisi: quello dell'entità della menomazione — cioè la menomazione fisica — e la conseguente diminuzione della capacità lavorativa dell'invalido. Per cui accade, per esempio, che il combattente che in Africa è rimasto ferito da schegge, pur avendo subito una menomazione fisica, non ha riportato la riduzione della capacità lavorativa.

Il giorno in cui dovessimo accogliere il principio affermato nel disegno di legge, io stesso mi farei promotore di una campagna per chiedere la pensione di guerra per coloro ai quali finora l'abbiamo negata.

Voi ora volete far assumere un principio che scardina lo stato di diritto, perchè ci pone dinanzi a una diversa interpretazione del problema dell'entità della menomazione che riduce la capacità lavorativa di un individuo. E se lo facessimo, commetteremmo la più grande e palese ingiustizia nei confronti di altri cittadini. Qui non si tratta soltanto di dare una pensione. I « marocchinati », cioè coloro che subirono la violenza carnale, hanno avuto ed hanno una pensione: attraverso questo disegno di legge s'intendono riaprire dei termini, riallargare la concessione del beneficio e ristabilire, dopo tanti anni, la procedura con una legge che non ha significato, poichè non è applicabile, dato che la Commissione medica non è in condizioni di acclarare clinicamente un fatto accaduto trent'anni fa.

Ora, invece di discutere sul problema del sesso degli angeli, sul terreno parasessuale, noi dobbiamo considerare che 7500 persone hanno già avuto ed hanno tuttora la pensione (mentre ho dovuto chiamare i medici della Commissione per stabilire se la tubercolosi contratta da un soldato sul fronte russo, clinicamente guarita, dava diritto alla pensione; io ero favorevole perchè il caso mi faceva veramente pena, ma ho dovuto sentire il parere dei medici). Voi vi rendete conto di come camminano le cose. Io vorrei

non soltanto dare una pensione; vorrei che il « parapioggia » delle pensioni fosse coperto completamente, cosa alla quale arriveremo; non c'è bisogno di fare appello alla mia sensibilità di fronte a un problema del genere. Però debbo dire che commetteremo un'ingiustizia nei confronti di altre categorie benemerite. E questo, in Italia, è uno degli inconvenienti più gravi; quello, cioè, di far due pesi e due misure in tutti i settori.

Chiedo scusa se sono stato così appassionato, non in difesa della linea del Governo, ma di un principio umanitario.

C E R A M I , *relatore*. Noi ci rendiamo conto che il diritto alla pensione scaturisce da un fatto che abbia diminuito la capacità lavorativa dell'individuo. Quindi il punto da accertare è se nei fatti che oggi esaminiamo tale capacità lavorativa possa essere considerata in diminuzione o meno. Non v'è dubbio che noi dobbiamo partire dal presupposto che tale capacità lavorativa s'intenda diminuita anche se non si sia avuto un reliquato fisico per cui il soggetto-oggetto di tale violenza è in condizioni di non poter svolgere determinate mansioni, perchè, allargando il concetto, vi possono essere reliquati morali o shock...

S I N E S I O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi dispiace interrompere, ma l'argomento è già stato dibattuto: questi soggetti hanno già la pensione.

C E R A M I , *relatore*. Io parlo di quei soggetti ai quali non è rimasto alcun reliquato e che, pertanto, non godono della pensione; godono della pensione coloro che hanno avuto, per esempio, dei contagi clinicamente accertati. Ma esaminiamo un po' i fatti e poniamoci questo problema: facciamo il caso di una donna che abbia perduto la sua verginità per cause di guerra (sappiamo, in quel periodo, come si svolsero i fatti: nel giro di pochi giorni le truppe marocchine assalirono e abusarono delle popolazioni). La vittima della violenza riportò, pur senza complicazioni di carattere morboso, un'alterazione o un danno anatomico? La risposta mi sembra ovvia. Non solo, ma quali

conseguenze può avere portato, nel corso della vita del soggetto, questo danno anatomico? Ci sono casi di spose lasciate dai mariti, di ragazze che non hanno potuto contrarre matrimonio. Questo dico sul piano del concreto, senza parlare di innumerevoli altri soggetti, se non di tutti, che da quegli episodi hanno ricevuto una tale alterazione psichica da dover essere considerati inabili al lavoro, che hanno subito anche l'onta del disprezzo di altri concittadini che li hanno segnati a dito.

Ragion per cui, da questo punto di vista, io ritengo che vi può essere, ritornando a quello che è il problema giuridico, un motivo validissimo per derogare dai principi generali — e quindi valutare la violenza carnale non soltanto come un fatto di gravissima offesa morale, ma anche di offesa materiale, che può avere deleteri effetti nel campo della posizione dell'individuo e che si ripercuote su tutta la sua vita — per arrivare a superare l'ostacolo e concedere la pensione anche a questi soggetti.

Difficoltà di accertare un danno del genere: ci siamo posti anche questo problema e non so se l'onorevole Sottosegretario abbia avuto possibilità di contatti con i rappresentanti degli invalidi civili di guerra. Dalle notizie in nostro possesso risulta che a suo tempo furono denunciati 25.000 episodi del genere, per cui un punto di partenza noi già l'abbiamo; tanto che il Governo francese, dal quale dipendevano le truppe di operazione di allora, ebbe a concedere un certo contributo — mi pare nella misura da 20.000 a 60.000 lire — a circa 5.000 vittime; e che a seguito dell'apposita Convenzione stipulata tra i Governi francese e italiano, quest'ultimo fu obbligato a provvedere alle rimanenti istanze sul Capitolo delle riparazioni. Ragion per cui, ripeto, una base di partenza noi l'abbiamo; quindi possiamo sapere quasi con matematica sicurezza quante furono le vittime che subirono questo danno, o per lo meno quante si preoccuparono di denunciarlo.

Il Governo italiano, dopo quella Convenzione non ha provveduto, tranne che attraverso l'ECA, altro che a corrispondere piccoli contributi che hanno avuto ed hanno

più il sapore di un'offesa che di una riparazione.

Per queste considerazioni io insisto, spiacente che il Governo per le difficoltà obiettive validamente illustrate dall'onorevole Sottosegretario non sia d'accordo con il relatore, a ritenere che il disegno di legge debba essere approvato e in questo senso rivolgo invito alla Commissione.

O L I V A . La volta scorsa mi trovai all'inizio della discussione di questo disegno di legge; e ricordo che il sottosegretario Sinesio ebbe un complesso di « puro sentimentalismo » (ricordo che fu usato questo termine). Oggi mi rendo conto che il Sottosegretario ha assunto un atteggiamento e una convinzione basati su fatti che ci fanno meditare più di quanto non sia stato fatto in precedenza da parte di tutti. In realtà non si tratta di sentimentalismo, e sono lieto che il Presidente abbia già manifestato il suo pensiero; vi sono situazioni che non si possono superare nè con la derisione, questo è evidente, nè con certi accenni al sesso degli angeli.

Mi permetto di ricordare che queste offese vennero fatte non in funzione dell'anormalità del colpito, ma per un capriccio da parte di chi le consumava e non ne hanno nessuna colpa i ragazzi che in giovane età, all'infuori di ogni maturità, siano stati ad esse sottoposti. Non è neanche il caso della perdita, come ha detto il relatore, iniziale dell'onore, perchè lo stupro può essere stato usato anche verso spose, persone che non erano in condizione di perdere nulla, ma che per la loro onestà di vita e appartenenza ad un nucleo familiare hanno subito egualmente una notevole offesa. In realtà deve trattarsi, scusate se paragono due situazioni diverse, di ferite di guerra; voglio dire che evidentemente deve essere avvenuto qualcosa che ha lasciato una traccia e ha richiesto cure mediche; infatti il disegno di legge Trabucchi prevede che vengano osservate anche in questo caso le limitazioni previste dalla legge che nel 1960 o 1961, non ricordo bene, riaprì i termini scaduti nel 1952; io stesso fui il relatore di quella modifica di legge e mi pare di ricordare che si stabilì che

venivano ammesse al pensionamento le infermità constatate nei cinque anni dalla fine del periodo bellico solo da ospedali civili o militari, escludendo le visite private o le case di cura. Quindi è evidente che vengono in discussione solo i casi in cui quella determinata offesa ha provocato necessità di ricovero e di cure. Se dovessimo giungere ad una discussione più approfondita, mi auguro che questa limitazione, per ragioni di sistema, venga introdotta; questo ci porterebbe fuori dal pericolo dell'improvvisazione e della falsità di organizzazione. Ripeto, deve trattarsi di episodio che abbia lasciato un segno traumatologico e che abbia reso necessarie determinate cure e un ricovero ospedaliero.

Posto questo, posta la necessità di avvicinare la situazione di queste persone a quella di feriti che non sono stati peraltro curati a spese dello Stato ma a spese proprie e in ospedali civili, direi che più che all'ipotesi di una pensione potremmo pensare ad una ipotesi di indennità *una tantum*, come è in uso e come è stato riconosciuto dalla legge anche per casi che hanno visto implicati i richiedenti in episodi bellici con danni immediati che si sono, però, esauriti nell'episodio stesso e non hanno portato ad una invalidità permanente. Almeno sotto questo profilo direi che potremmo senz'altro giungere ad un riconoscimento che avrebbe un grande valore se si pensa che è vero che queste persone hanno avuto conseguenze morbose, psicofisiche, eccetera, sono state ammesse alla pensione — e di questo certamente diamo atto al Sottosegretario, perchè alleggerisce molto quella che è la pressione sulla nostra coscienza morale — però, e tutti noi lo sappiamo, quanto più è salito l'apprezzamento della menomazione psichica e morale fino a prevedere la prima categoria e la superinvalidità per determinate forme di menomazione, tanto più siamo arrivati a rinunciare completamente alla nozione d'invalidità lavorativa, perchè abbiamo visto che vi sono invalidi, dichiarati di prima categoria con accompagnamento, i quali si sono dati al commercio dei detersivi. Questa è la realtà. Voglio dire che pur ammettendo che le conseguenze di una ferita alla

testa avrebbero portato al pericolo di una incoscienza generale e definitiva, in realtà si arrivava ad una valutazione troppo elastica per esigere veramente lo stato di inabilità permanente. Abbiamo visto persone che avevano subito ferite di questo genere diventare dirigenti di associazioni, con piena capacità di trattative sindacali e legislative, e tutto questo alla luce del sole. Non mi riferisco solo a quelle persone oneste che hanno dedicato il resto della loro esistenza, proprio perchè invalidi di guerra, all'apostolato per gli invalidi di guerra, ma anche a persone che avendo conseguito determinati riconoscimenti hanno avuto anche la soddisfazione di essere designate dirigenti effettivi di associazioni. Allora di fronte a questa realtà che la legge non ha impedito, mi sembra che dobbiamo essere non dico indulgenti ma benevoli verso chi per tutta la vita, in condizioni molto più umili, trascina un'onta che non è sua, ma che l'ipocrisia del mondo attribuisce ad un fatto di malcostume come se a questa povera gente fosse applicata un'etichetta di cui molte volte noi stessi ci avvaliamo.

Spero di non aver offeso nessuno con queste parole, la mia intenzione è la più obiettiva; e mi rendo conto anche della buona volontà del rappresentante del Governo.

Vorrei proporre che, sospendendosi nuovamente una decisione, si istituisse un Comitato di studio che potesse, in via riservata e in via amichevole, condurre con esperti della materia, a cominciare dallo stesso rappresentante del Governo, un'indagine che consenta a noi stessi di trovare una purchessia soluzione di questo problema che resta aperto alla nostra coscienza, e penso anche alla coscienza del Ministero responsabile e di coloro che hanno l'obbligo di meditare su questa situazione. Credo che in tal modo potremmo evitare — dopo aver accantonato il problema in sede di legislazione generale e dopo il consenso dato dal sottosegretario Picardi alla trattazione in sede deliberante dell'argomento rimasto in sospeso, consenso che come ha detto il Presidente non poteva avere altro significato che quello di esprimere l'adesione di massima del Ministero alle tesi di merito — di dare

a questa gente la mortificazione di vedere respinta un'istanza la quale da lungo tempo aspetta di essere accolta o per lo meno razionalmente respinta. Allora, direi, provvedete con altre provvidenze perchè mi pare che l'offesa civile, morale e personale ci sia stata e meriti non il nostro silenzio, non la nostra improvvisazione, ma un approfondimento che metta tranquillo il nostro animo.

P R E S I D E N T E . La proposta del collega Oliva in un certo senso interromperebbe la discussione.

F O R T U N A T I . Io aderisco alla proposta del collega Oliva. Le soluzioni possibili sono tre: non dare niente, dare quello che si chiede col disegno di legge, accogliere la proposta alternativa che è stata avanzata dal collega Oliva. Io ritengo che una soluzione razionale possa essere demandata ai colleghi che faranno parte della Sottocommissione. Vorrei però raccomandare che, qualunque sia la soluzione positiva cui si pervenga, non si aggiunga patente a patente, cioè, vorrei dire, bollo a bollo, Stiamo attenti a queste cose, che sono estremamente delicate, perchè potrebbe darsi che in realtà, anzichè creare una situazione di agevolazione per le vittime di violenze carnali, aggiungessimo ostacoli ad ostacoli, disagi a disagi.

D'altra parte, non c'è dubbio che bisogna chiarire le primitive forme di accertamento. Il senatore Oliva ha accennato a soluzioni adottate in passato; si tratta adesso di vedere che cosa si possa fare per questo provvedimento. So benissimo che il senatore Trabucchi, quando scrive, sa quello che scrive; però a me è venuto un dubbio, perchè dove si tratta di stupro e di deflorazione si riesce a capire, ma dove si parla di violenza carnale si capisce un po' meno. Per violenza carnale si potrebbe intendere qualunque atto compiuto ai fini carnali: in un certo senso, poichè qui dopo vengono aggiunti lo stupro e la deflorazione, vorrebbe forse dire che in un primo tempo ci sarebbe stato un tentativo di stupro e di deflorazione. Indubbiamente, comunque, si tratta di atti sessuali compiuti coartando la volontà del

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

9ª SEDUTA (8 maggio 1969)

soggetto, qualunque sia la condizione di questo, si tratti cioè di soggetto maschile o femminile (questo è abbastanza chiaro).

La mia raccomandazione tende ad evitare il rischio di commettere ingiustizie, di creare delle situazioni differenziate; posso sbagliare, ma ho l'impressione che siano state più facili le segnalazioni delle botte prese e delle ferite subite che non la denuncia di ciò che è avvenuto in seguito, proprio per una certa remora; cioè la mia impressione è che siano state denunciate a suo tempo le violenze subite senza specificare il risultato di tali violenze, anche per una certa ritrosia ben comprensibile.

O L I V A . Collega Fortunati, chiedo scusa: se si arrivasse a prescrivere — come per tutti gli altri accertamenti *post legge* 1960 — che le infermità o le lesioni derivate dalla violenza debbano essere state curate in ospedale, mi pare che l'accertamento non sarebbe difficile. Ci sarebbero le cartelle cliniche.

F O R T U N A T I . Ritengo che ci possano essere dei casi in cui la violenza carnale si sia verificata ma non sia stata così qualificata perchè la ferita non è visibile. È anche umano che certe cose non siano state dichiarate dagli interessati. Ora, a distanza di tanto tempo, c'è una estrema difficoltà obiettiva nell'accertamento, secondo me; specialmente nel caso di donne che successivamente si sono sposate, come si fa ad accertare la violenza carnale? Adesso non si accerta più niente.

O L I V A . Ma se furono ricoverate in ospedale, l'accertamento è facile. Io parto sempre dal concetto che si sia trattato di episodi così gravi da aver portato ad una cura ospedaliera, ad un ricovero in ospedale.

P R E S I D E N T E . Io devo dare atto della profonda sensibilità morale dell'onorevole sottosegretario Sinesio, il quale non ha ancora formalmente ritirato il consenso del Governo all'esame del disegno di legge in sede deliberante. Egli, svolgendo il mandato conferitogli dal Ministro, è venuto però a

dirci che il Governo non condivide il contenuto di questo disegno di legge.

Allora, io vorrei chiedere: onorevole sottosegretario Sinesio, accetta lei il punto di vista di un rinvio della discussione e della nomina di una Sottocommissione — di cui, se i colleghi sono d'accordo, farebbe parte un rappresentante di ogni settore politico, compreso il relatore, che rappresenterebbe il Gruppo democristiano — la quale, come ha detto bene il collega Oliva, esamini ciò che può essere fatto, anche diversamente da quello che è indicato appunto nel disegno di legge, per non scardinare un sistema su cui si basa la materia pensionistica e trovare una soluzione che permetta di uscire da questa situazione che riguarda una particolarissima categoria di infortunati o di vittime, anche sotto l'aspetto morale? Pensa l'onorevole Sottosegretario di poter accettare questo punto di vista?

S I N E S I O , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Io sono turbato dalla giusta perorazione che qui è stata fatta in favore di queste particolari vittime della guerra. Si tratta comunque di vedere un pò dove possiamo arrivare nel trovare una soluzione. Io posso comprendere la situazione di coloro che hanno subito, in occasione del passaggio delle truppe operanti, delle menomazioni, dei residui morbosì, neuropsichici; ma mi si consenta di dire che non posso, in coscienza, accettare che si deroghi al principio generale che vige in materia pensionistica. È una questione di giustizia. Sono convinto che nel nostro paese è l'ingiustizia che alimenta spasmodicamente ogni giorno le tensioni, crea le contapposizioni ed anche le esplosioni. Se guardiamo quello che sta accadendo in alcuni settori dello Stato, ci accorgiamo come le contraddizioni e l'ingiustizia determinino situazioni indegne di un paese civile.

Nei limiti di quello che è consentito, nella perorazione di un diritto uguale a quello degli altri, io posso essere d'accordo. Era stato detto l'altra volta dall'illustre Presidente e da alcuni onorevoli colleghi che ci saremmo visti, avremmo preso contatto con l'onorevole Trabucchi, con gli organi tecnici

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)9^a SEDUTA (8 maggio 1969)

dell'Amministrazione dello Stato ed anche con i rappresentanti dell'Associazione dei mutilati e invalidi di guerra perchè questo problema venisse studiato. Io ho dato tutti i chiarimenti necessari, anche per iscritto, affinchè il Parlamento ne fosse informato. Sono passati due mesi ed ora ci troviamo ad insistere su un principio che io non accetterò mai, onorevole Presidente, perchè turba la mia coscienza umana, di uomo che deve tutelare, se può, nello spicchio di potere che gli è affidato, la giustizia e badare a che non si compiano delle ingiustizie. Anch'io ho fatto la guerra, ho subito anch'io questa disgrazia, che tutti speriamo non abbia più a verificarsi, e debbo dire che per me sarebbe veramente un fatto grave dover, per tanti anni, negare un diritto a chi ha subito il morso della guerra per delle ragioni puramente giuridiche. L'onorevole Trabucchi, che sa queste cose e quando scrive conosce il significato dei termini che usa, proprio all'articolo 1 del disegno di legge dice che sono conferite pensioni di guerra alle vittime di violenza carnale, stupro o deflorazione ad opera di appartenenti alle Forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra « anche se dalla violenza non siano conseguiti reliquati morbosi, neuropsichici, organici e postinfettivi ». Con queste parole l'onorevole proponente dice tutto: dice la vera ragione, cioè tende a superare la legge vigente. Una volta che noi approvassimo questo principio, dovremmo rimettere in moto una situazione che qui, quale Sottosegretario delegato alle pensioni di guerra, debbo cercare di chiarire.

Debbo subito dire che oramai rimangono all'Amministrazione dello Stato circa 40 000 domande — comprensive delle nuove — per le quali mi sto facendo personalmente promotore di un'iniziativa tendente a sottrarre alla Procura generale della Corte dei conti quelle pratiche che ormai vi giacciono da circa trenta, venti anni in attesa di una decisione e che abbiano una possibilità di essere sanate in via amministrativa, salvo poi all'interessato di presentare eventuali ricorsi.

PRESIDENTE. Ammirevole iniziativa: speriamo, però, che gli interessati siano ancora vivi!

SINESIO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non intendo sollevare polemiche, però non dobbiamo dimenticare che in questo caso il cittadino non ha partecipato alla formulazione di una documentazione che, invece, spettava all'organo dello Stato. E qui voglio citare un esempio, quello del distretto militare: un documento richiesto al distretto militare è molto difficile ottenerlo in breve tempo; io stesso ho dovuto subire dei veri e propri danni per una certificazione che non riuscivo ad avere.

OLIVA. Finiremo col fare una legge per i danneggiati dei distretti militari!

SINESIO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non è cosa da poco quella che vado dicendo!

OLIVA. Ne sono perfettamente convinto, tanto è vero che oggi i distretti — che rilasciano delle fotocopie dei documenti — minacciano di non consegnare più documentazioni riguardanti i fogli matricolari se le fotocopie vanno perdute.

SINESIO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Dicevo, quindi che la documentazione è assai difficile da ottenere; anche oggi quando si parla di tubercolosi contratta in guerra, come si fa a stabilire se il processo tubercolare ha avuto inizio sei mesi prima o sei mesi dopo l'evento bellico? Quindi se vogliamo costituire una Commissione informale io sono d'accordo; fissiamo una data certa e insieme vedremo quello che si può fare. E a coloro che veramente hanno sofferto per il passaggio di queste truppe marocchine — non dimentichiamo che anche dal punto di vista morale la cosa è di una estrema delicatezza — diamo quello che dobbiamo dare, ma non concediamo una pensione di guerra, perchè contrasta con il principio che noi abbiamo sempre riconosciuto dalla guerra di Turchia in poi: trasformiamo la proposta, non diamo una pensione di guerra.

PRESIDENTE. Onorevole Sinesio, io la ringrazio a nome della Commissione; non chiedo in questo momento il suo con-

senso che, d'altronde, ella non è tenuto a dare, per cui avvalendomi di una facoltà che, quale Presidente della Commissione mi è riconosciuta, prego i colleghi di volersi riunire in una Sottocommissione composta da un rappresentante di ciascun gruppo politico e presieduta dal relatore, senatore Cerami, per riconsiderare gli aspetti di questo problema alla luce delle obiezioni sollevate ultimamente. Ovviamente — come suggerisce il senatore Oliva — farà parte di questa Sottocommissione anche il primo proponente del disegno di legge, senatore Trabucchi.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano » (530) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge del quale sono io stesso relatore.

Onorevoli colleghi, lo stesso titolo del disegno di legge chiarisce gli intendimenti che con questo provvedimento legislativo si vogliono raggiungere.

La legge 23 febbraio 1960, n. 131, si proponeva di stabilire norme applicative dell'imposta di fabbricazione sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano che si andava approntando. Il nuovo catasto è andato in vigore nel 1962 e, almeno per quelle unità che erano state censite in passato, quesiti non sono sorti. Senonchè per l'enorme sviluppo urbano gli uffici tecnici erariali — che sono tenuti ad occuparsi della mate-

ria — sono in grande ritardo, un ritardo che, secondo notizie in mio possesso, giunge anche ai tre, quattro anni a seconda delle province. Per questi motivi la lacuna che si credeva di poter colmare con quella legge è rimasta invece aperta. Il disegno di legge in discussione, pertanto, tende ad assicurare, con alcune norme tecniche integrative della legge del 1960, la generale applicazione dei tributi nei confronti di tutti i possessori di redditi immobiliari.

L'articolo 1 della legge n. 131 del 1960 stabiliva il principio che « A partire dalla data nella quale entrerà in vigore il nuovo catasto edilizio urbano istituito con la legge 11 agosto 1939, n. 1249, e fino a quando, cessato il regime di blocco dei fitti, non sarà provveduto alla revisione generale delle rendite catastali delle unità immobiliari urbane, il reddito imponibile di tali unità è determinato applicando alle rendite catastali definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-39 i coefficienti di aggiornamento che, per le singole categorie di unità immobiliari, saranno stabiliti ogni anno dal Ministro per le finanze, sentita la Commissione censuaria centrale ».

L'articolo 2, primo comma, della stessa legge, recita: « Qualora il reddito lordo effettivo delle unità immobiliari ridotto del 25 per cento sia superiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente per oltre un quinto di questa, l'imponibile sarà determinato secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219 ».

Senonchè, ogni qual volta manca il censimento nel nuovo catasto manca il nuovo reddito e, conseguentemente, per una notevole quantità dei nuovi fabbricati, quelli non ancora censiti, non può essere stabilita l'imposta. Per questi motivi il disegno di legge sottoposto oggi alla nostra discussione, aggiunge un secondo comma all'articolo 1 della legge n. 131 del 1960, che recita: « Per le unità immobiliari non ancora iscritte nel nuovo catasto edilizio urbano il reddito imponibile è determinato, fino a quando non sarà avvenuta la loro iscrizione, comparativamente alla rendita catastale aggiornata at-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

9ª SEDUTA (8 maggio 1969)

tribuita alle unità immobiliari similari già censite in catasto ».

Una cosa del genere noi l'abbiamo fatta, se non vado errato, quando abbiamo regolato la materia della registrazione dei contratti di locazione, per gli immobili goduti direttamente dal proprietario.

In definitiva questo disegno di legge permetterà allo Stato e agli enti locali di applicare l'imposta nei confronti di un notevole numero di fabbricati per i quali l'imposta stessa ancora non è operante, sia pur con il sistema alquanto imperfetto della comparazione.

L'articolo 2 permette di superare un'altra anomalia di forma. In effetti, il nuovo articolo del provvedimento è formalmente identico a quello della legge del 1960, salvo un inciso: « . . . , considerate nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1, . . . » che ha valore declaratorio, nel senso di evitare ogni dubbio che, ricorrendone le condizioni, possano applicarsi, per le unità immobiliari non ancora censite in catasto, le particolari disposizioni stabilite dall'articolo 2 della legge n. 131 del 1960.

F O R T U N A T I . Però sorge qualche dubbio, perchè le unità immobiliari del secondo comma dell'articolo 1 non possono superare il reddito lordo catastale.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Infatti sono quelle per le quali si fa la stima comparativa con le unità immobiliari similari già censite.

F O R T U N A T I . Ma allora non si può dire reddito lordo catastale, ma si dovrebbe dire « superiore alla rendita catastale o alla rendita comparativamente attribuita alle unità immobiliari, eccetera ».

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'articolo 3 fa richiamo alle norme del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, al fine di porre in condizione gli Uffici delle imposte dirette di effettuare gli accertamenti di cui al secondo comma dell'articolo 1.

L'articolo 4 stabilisce infine che la presente legge ha effetto dal periodo di im-

sta in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. A questo proposito, richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'espressione « periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* », che a me, per la verità, non pare molto chiara. Supponendo che la data della pubblicazione della legge fosse quella di oggi, 8 maggio, quale deve infatti ritenersi il periodo di imposta in corso?

Z U G N O . È quello dell'anno.

F O R T U N A T I . A mio parere, il periodo d'imposta in corso deve considerarsi il 1968, dal momento che nel marzo 1969 si denuncia la situazione appunto di tale anno.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Faccio presente, per la verità, che nel corso della discussione che si è svolta nell'altro ramo del Parlamento non è sorta alcuna perplessità in proposito.

F O R T U N A T I . Torno a ripetere che, secondo il mio parere, il periodo d'imposta in corso deve considerarsi l'anno precedente.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Nella relazione che accompagna il disegno di legge peraltro è detto « Le nuove norme dovrebbero trovare applicazione dal periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* in modo da consentire ai contribuenti di includere i redditi della specie nella prima dichiarazione successiva . . . »; il che evidentemente chiarisce ogni dubbio, anche se — a mio avviso — qualche perplessità sosterà ugualmente al momento dell'applicazione della legge, dato che la *Gazzetta Ufficiale* non recherà la spiegazione contenuta nella relazione ministeriale!

Illustrati così, anche se succintamente, il contenuto e le finalità del disegno di legge, concludo la mia relazione dichiarandomi favorevole alla sua approvazione.

Z U G N O . Per quanto si riferisce all'obiezione sollevata dal senatore Fortunati

in ordine alla modifica contenuta nell'articolo 2, che considera il reddito lordo effettivo delle unità immobiliari non solo del primo ma anche del secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, aggiunto dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, è necessario tenere presente che tale comma aggiuntivo prevede un'iscrizione definitiva: è vero infatti che il reddito imponibile è determinato in modo eccezionale, cioè comparativamente, poichè l'unità immobiliare non è ancora iscritta nel nuovo catasto edilizio urbano, ma è anche vero che una volta determinato comparativamente resta rendita catastale effettiva fino a quando non sarà avvenuta quest'iscrizione.

S O L I A N O . Bisogna riconoscere che finalmente, dopo aver perso tanti denari, si sta facendo qualcosa in questa direzione. A mio avviso, però, il problema, attraverso il disegno di legge in esame, non viene affrontato nella maniera giusta. Mi rendo perfettamente conto, trattandosi di un provvedimento già approvato dall'altro ramo del Parlamento, della difficoltà ad emendarlo, tuttavia non posso fare a meno di richiamare l'attenzione dell'onorevole relatore e del rappresentante del Governo sul fatto che, almeno secondo il mio parere, il comma aggiuntivo previsto all'articolo 1 non risolve che parzialmente il problema; lo risolve cioè per l'aspetto che riguarda l'imposizione tributaria dello Stato ai fini dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società, ma non lo risolve per l'altro aspetto che riguarda l'imposta sui fabbricati, alla quale sono interessati soprattutto gli enti locali. In tale comma infatti si parla di determinazione e non di iscrizione a ruolo del reddito: con questa dizione pertanto si viene a perpetuare una perdita non indifferente di tributi da parte degli enti locali (comuni e province), ai quali — come è noto — va la quota maggiore dell'imposta sui fabbricati. E forse questo è uno dei motivi del lungo disinteresse dello Stato!

A mio giudizio, quindi, se si vuole veramente affrontare il problema — e non soltanto, ripeto, a vantaggio dello Stato, ma an-

che a vantaggio degli enti locali, le condizioni dei quali sono a tutti note — il testo del comma aggiuntivo, che così come è formulato non offre alcuna possibilità di intervento, dovrebbe essere modificato come segue: « Per le unità immobiliari non ancora iscritte nel nuovo catasto edilizio urbano il reddito imponibile, da iscrivere a ruolo in via provvisoria, è determinato, fino a quando non sarà definita la rendita catastale, comparativamente alla rendita catastale aggiornata attribuita alle unità immobiliari similari già censite in catasto ».

A me sembra che in questo modo si potrebbe risolvere il problema raggiungendo il duplice scopo di non far perdere denaro all'Erario dello Stato, come sta avvenendo ormai da anni, nonchè di evitare perdite anche agli enti locali. Passeranno infatti parecchi anni prima che venga fatto l'aggiornamento e questo ritardo si tradurrà evidentemente in notevoli perdite per le finanze degli enti locali.

P R E S I D E N T E , relatore. Se non ho mal capito, l'onorevole collega ritiene che la determinazione del reddito imponibile, stabilita nel comma aggiuntivo di cui trattasi, non approderebbe all'iscrizione a ruolo.

S O L I A N O . Appunto. Qui infatti si parla — ripeto — di determinazione, che è una cosa ben diversa dall'iscrizione a ruolo del reddito. Gli Uffici sono quindi autorizzati a determinare il reddito imponibile in via comparativa ai fini non dell'imposta sui fabbricati ma delle altre imposte che debbono tenere conto del reddito del fabbricato.

P R E S I D E N T E , relatore. Richiamo l'attenzione del collega sul titolo del disegno di legge: « Norme integrative della legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano ». Si tratta quindi di norme integrative di una legge che riguarda proprio l'applicazione dell'imposta sui fabbricati! Vi è peraltro da rilevare che nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)9^a SEDUTA (8 maggio 1969)

effettivamente non si parla di imposta sui fabbricati: in essa fra l'altro si legge:

« La mancata iscrizione in catasto di molte unità immobiliari è dovuta alla impossibilità in cui si è trovata la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali di seguire la rapida e vasta espansione delle costruzioni edilizie in concomitanza con le complesse operazioni di impianto e di aggiornamento del nuovo catasto.

Il danno derivante da siffatta situazione agli Enti impositori è rilevante. Non può valutarsene esattamente l'ammontare perchè non si conosce il reddito imponibile delle anzidette unità e l'apporto che esso darebbe nelle singole tassazioni per l'imposta complementare e per l'imposta sulle società. La perdita è certamente dell'ordine di miliardi.

L'unito disegno di legge è inteso ad assicurare, con appropriate norme tecniche integrative della legge 23 febbraio 1960, n. 131, la generale applicazione dei tributi nei confronti di tutti i possessori di redditi immobiliari.

L'articolo 1 stabilisce i criteri per la determinazione del reddito imponibile dei fabbricati non censiti in catasto, tenendo conto del principio fissato dall'articolo 74, secondo comma, del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, secondo il quale, in mancanza di un reddito direttamente valutabile, deve farsi riferimento a quello dei fabbricati in analoghe condizioni ».

Comunque, secondo il quesito posto dal senatore Soliano, si dovrebbe verificare un caso che a me, però, pare abnorme, addirittura assurdo!

S O L I A N O . L'imposta fabbricati si applica sui fabbricati censiti iscritti in catasto. Nel testo sul quale stiamo discutendo si parla invece di determinazione del reddito imponibile che non viene considerato solo ai fini dell'imposta sui fabbricati, ma anche ai fini delle altre imposte. Ecco il motivo per il quale temo che, non essendo espressamente specificato, in base all'attuale formulazione il reddito imponibile possa essere determinato ai fini delle altre imposte, dell'imposta complementare cioè e dell'imposta sulle società, nelle quali si deve tenere con-

to dei redditi dei fabbricati, e non — ripeto — ai fini dell'imposta sui fabbricati.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Da quanto risulta dal resoconto sommario della discussione che si è svolta su questo disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento non sembra che in quella sede sia stata sollevata alcuna analoga obiezione in proposito.

Mi sembrerebbe comunque strano che il legislatore, dopo aver introdotto il sistema del reddito comparato, avesse pensato di considerarlo ai fini dell'imposta complementare per le persone fisiche e dell'imposta sulle società e non ai fini dell'imposta sui fabbricati.

S O L I A N O . Se il rappresentante del Governo assicura che questo avverrà non avrei altre obiezioni da fare; la formulazione attuale, comunque, non è molto chiara.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Dal resoconto stenografico della discussione svoltasi su questo disegno di legge alla Camera risulta che l'interpretazione data a queste norme è stata quella estensiva del Presidente e del senatore Zugno: l'assimilazione tra unità immobiliari iscritte e non iscritte comporta l'applicazione dell'imposta in oggetto anche con riguardo alle sovrimposte degli enti locali.

Con quest'assicurazione credo di poter tranquillizzare il senatore Soliano.

Z U G N O . In sostanza, mi pare che avverrà questo: mentre prima per poter lo stesso contribuente dichiarare nella propria denuncia Vanoni il reddito — anche ai fini dell'imposta complementare — doveva attendere l'iscrizione nel catasto edilizio della unità immobiliare, ora questo non sarà più necessario; infatti, l'applicazione del reddito analogico sveltirà le pratiche e comporterà la possibilità di un'immediata iscrizione da parte del personale il quale, man mano che riceverà le denunce, potrà anche applicare in modo comparativo, secondo le varie categorie, la rendita catastale.

Fatto questo, tutto il resto viene di conseguenza anche per quanto riguarda l'iscrizione a ruolo per l'imposta fabbricati; l'iscrizione, infatti, non viene fatta solo per l'im-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)9^a SEDUTA (8 maggio 1969)

posta erariale ma su tutte le imposte e, comunque, anche su quelle locali.

A mio avviso, pertanto, il provvedimento in esame si inserisce in un contesto di norme di carattere generale e merita la nostra approvazione.

O L I V A . All'articolo 1 si dice: « Per le unità immobiliari non ancora iscritte nel nuovo catasto edilizio urbano il reddito imponibile è determinato... » è chiaro che ci si riferisce non solo alla determinazione da parte dell'ufficio, ma anche all'indicazione che farà il denunciante.

Ebbene, con questo provvedimento il contribuente avrà l'obbligo di indicare quale è, a suo giudizio, il reddito del suo fabbricato non ancora iscritto? E se il contribuente indicherà un reddito superiore a quello effettivamente determinato agli effetti dell'imposta sui fabbricati che cosa accadrà?

F O R T U N A T I . Il contribuente ha l'obbligo, per legge generale, di indicare quale è, a suo giudizio, il reddito del proprio fabbricato e, per quanto riguarda la seconda domanda del senatore Oliva, è già stabilito all'articolo 2 del provvedimento che « Qualora il reddito lordo effettivo delle unità immobiliari... sia superiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente... l'imponibile sarà determinato secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, numero 1219 ».

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, è aggiunto il seguente comma:

« Per le unità immobiliari non ancora iscritte nel nuovo catasto edilizio urbano il reddito imponibile è determinato, fino a quando non sarà avvenuta la loro iscrizione, comparativamente alla rendita catastale

aggiornata attribuita alle unità immobiliari similari già censite in catasto ».

(È approvato).

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, è sostituito dal seguente:

« Qualora il reddito lordo effettivo delle unità immobiliari, considerate nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1, ridotto del 25 per cento sia superiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente per oltre un quinto di questa, l'imponibile sarà determinato secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219 ».

(È approvato).

Art. 3.

All'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, è aggiunto il seguente comma:

« Per l'accertamento dei redditi di cui al secondo comma dell'articolo 1 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni portate dal Titolo I, Capo IV del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni ».

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,15.